

# **Unione Collinare del Monferrato**

## **Nuovo "Regolamento di Polizia Urbana" in vigore nei Comuni dell'Unione Collinare del Monferrato.**

Cellamonte - Olivola - Ozzano - Rosignano - Sala - San Giorgio - Terruggia - Treville

---\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$---

### **Titolo I - Disposizioni Generali**

#### **Art. 1 – Finalità.**

1. Il presente **Regolamento di Polizia Urbana** disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'**Unione Collinare del Monferrato** e di ciascun Comune componente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento espleta la sua efficacia in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

#### **Art. 2 – Funzioni di Polizia Urbana e Locale.**

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana, concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e del D. L.vo n. 112/98 e successive m. e i.
2. La Polizia Locale dell'Unione Collinare collabora fattivamente con le altre forze dell'ordine, al fine di tutelare la sicurezza urbana e la civile convivenza delle comunità.

#### **Art. 3 – Accertamento delle violazioni.**

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento, è affidata al Servizio di Polizia Locale dell'Unione Collinare, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici, appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
3. Il Sindaco dei Comuni facenti parte dell'Unione Collinare, può adottare opportune Ordinanze per garantire il rispetto di specifiche norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

#### **Art. 4 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Unione Collinare, entro gli importi minimi e massimi stabiliti dal "Regolamento delle Sanzioni" e nel rispetto delle norme vigenti.

### **Titolo II – Spazi ed aree pubbliche**

#### **Art. 5 – Spazi ed aree pubbliche.**

1. Deve sempre essere consentita la libera e corretta fruibilità degli spazi pubblici, come indicato nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività, salvo temporanei impedimenti per motivate ragioni e disposti dall'Autorità competente.
2. Sono pertanto vietati gli atti, le attività od i comportamenti che si pongono in contrasto con le finalità di cui al c. 1.

3. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività illegale.

#### **Art. 6 – Luminarie.**

1. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano anche solo parte della strada destinata al transito degli autoveicoli, ed a m. 3,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito pedonale e dei velocipedi.
2. Il termine per la rimozione delle luminarie è di gg. 15 dopo la conclusione dei festeggiamenti o della ricorrenza.
3. Le spese per la collocazione, il funzionamento, il collaudo e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico di coloro che ne hanno richiesto l'autorizzazione alla collocazione.
4. Le violazioni di cui al comma 1. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. La violazione di cui al comma 2. comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta € 50,00.

#### **Art. 7 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.**

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione del Comune ma semplice comunicazione scritta, da presentarsi all'Ufficio Tecnico competente per territorio almeno 15 giorni prima, per la collocazione lungo le strade o piazze e sulle facciate degli edifici di striscioni e stendardi, privi di messaggi pubblicitari commerciali, anche trasversalmente alla pubblica via, purché nel rispetto del c. 1 dell'art. 6. Ciò è consentito in occasione di cerimonie religiose, civili ed istituzionali, per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2. e 3. del precedente articolo.
2. I competenti settori comunali, provvedono entro il predetto termine, a stabilire eventuali prescrizioni a tutela dell'incolumità delle persone e/o cose e del decoro urbano.
3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
4. La mancata comunicazione di cui al c. 1. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta € 100,00.
5. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al c. 2. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e l'obbligo della rimozione e della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 8 – Tende solari.**

1. Le tende solari ed ogni altra installazione aggettante sulle vie pubbliche o sulle aree ad uso pubblico, debbono essere compatibili con i Regolamenti Comunali in vigore ed assentite dai competenti Settori Comunali.
2. Fatte salve le prescrizioni a tutela del decoro urbano e la normativa statale, regionale o comunale in materia edilizia e sempreché non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, tra il bordo inferiore delle installazioni di cui al c. 1., compreso l'eventuale volant, ed il suolo pubblico o di uso pubblico, deve intercorrere un'altezza di almeno 220 cm.
3. Chiunque installa tende solari e simili, aggettanti sulla pubblica via o sulle aree ad uso pubblico ad un'altezza inferiore a quella stabilita dal c. 2. è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Sono fatte salve le sanzioni prescritte da specifiche disposizioni di legge.

#### **Art. 9 – Elementi di arredo urbano e tutela della proprietà privata.**

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 42 c. 3 del D. L.vo 30.04.92 n°285 e 10 c. 6 del D.P.R. 16.12.92 n°495 e successive m. e i., la collocazione sul suolo pubblico di elementi

- a tutela di aree e fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità da verificarsi da parte del settore Polizia Locale.
2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al c. 1. deve essere autorizzata dal settore Polizia Locale corredata da eventuali prescrizioni. I predetti elementi devono essere di tipo conforme ai modelli approvati dalla Giunta Municipale.
  3. L'autorizzazione di cui al c. 2. può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
  4. Chiunque installi abusivamente sul suolo pubblico elementi configurabili di cui al c. 1 è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta € 160,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
  5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al c. 2. che viola le prescrizioni stabilite dalla stessa, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta € 160,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 10 – Atti vietati sul suolo pubblico.**

1. Sul suolo pubblico è vietato:
  - a) lavare ogni tipo di veicolo;
  - b) l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere rivolte contro le persone, inchiostro simpatico od altri coloranti, schiume, farine o simili, nonché lo scoppio di petardi che possano produrre spavento nelle persone o negli animali;
  - c) scaricare acque, liquidi o liquami derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
  - d) gettare od immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, coloranti, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - e) bagnarsi od effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, od utilizzarle per il lavaggio di cose di proprietà privata;
  - f) bivaccare, sdraiarsi od abbandonare oggetti o rifiuti nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e fornici, recare intralcio o disturbo al passaggio delle persone ovvero, ostruire le soglie di ingresso degli edifici;
  - g) creare turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico (scuole, case di riposo, palestre, giardini pubblici, ecc.) nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito dagli organi competenti;
  - h) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti, abbigliamento, attrezzi o altri materiali non riconducibili nella categoria dei rifiuti.
2. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla decenza.
3. Le violazioni di cui al c. 1. punto b), d) e g) comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e l'obbligo della cessazione immediata dell'attività illecita.
4. Le violazioni di cui al c. 1 punto a), c), e), f) e h) comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 , l'obbligo della cessazione immediata dell'attività illecita e la rimessa in pristino dei luoghi.

### **Titolo III – Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche.**

#### **Art. 11 – Abbandono di rifiuti.**

1. E' vietato sulle strade e sue pertinenze, sulle piazze e negli spazi ed aree pubbliche, abbandonare rifiuti di qualsiasi natura.
2. Chiunque abbandona rifiuti sulle strade e sue pertinenze, sugli spazi ed aree pubbliche è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statali e/o regionali.

#### **Art. 12 – Pulizia delle strade.**

1. Ai cittadini è richiesto di collaborare con le Amministrazioni Comunali e con le aziende che effettuano il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. Per tale finalità si impegnano a fare un corretto uso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, adottando una virtuosa raccolta differenziata e osservano le giuste modalità di smaltimento dei medesimi, evitando qualsiasi condotta incivile che conduca a forme di insudiciamento del suolo pubblico.
2. Gli Enti assicurano che siano distribuiti sulle strade pubbliche un idoneo numero di contenitori e di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, adottano provvedimenti di adeguamento e miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti, di concerto con il gestore e vigila sul regolare svolgimento del servizio di svuotamento, smaltimento o recupero degli stessi.

#### **Art. 13 – Divieto di rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.**

1. La collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti lungo le strade pubbliche e gli spazi e le aree pubbliche, viene effettuata nei punti appositamente individuati dall'Autorità Comunale.
2. E' vietato spostare anche temporaneamente, i cassonetti per la raccolta dei rifiuti dai punti individuati dall'Autorità Comunale e contrassegnati, dove possibile, dalla segnaletica prescritta dal vigente C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione.
3. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00 pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino delle cose.

#### **Art. 14 – Divieto di introdurre oggetti accesi nei cassonetti dei rifiuti**

1. E' vietato introdurre nei cassonetti e nei cestini per la raccolta dei rifiuti urbani, fiammiferi, mozziconi di sigarette non debitamente spenti ed ogni altro oggetto acceso.
2. Chiunque viola il divieto di cui al c. precedente, semprechè il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00.

#### **Art. 15 – Marciapiedi e portici.**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
  - a) La manutenzione della pavimentazioni dei portici e delle scalinate, sono a carico dei proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
  - b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ed alla buona conservazione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli adiacenti le strade pubbliche.
2. Non si possono percorrere portici, marciapiedi e scalinate con qualsiasi tipo di veicoli a motore, di velocipedi e di acceleratori di velocità (monopattini, ecc.) ad eccezione dei mezzi tecnici per le pulizie o la manutenzione, di quelli destinati al trasporto di bambini o delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00.

#### **Art. 16 – Manutenzione degli edifici e decoro delle aree.**

1. I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, dei pluviali e delle tende esterne. Gli stessi devono garantire la manutenzione delle coperture dei tetti, dei cornicioni, dei rivestimenti ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici specie se ne sia rilevata e comunicata la necessità da parte dell'Autorità Comunale.
2. I proprietari, i locatari ed i concessionari, sono inoltre responsabili della conservazione e della pulizia dei numeri civici che devono essere collocati in modo ben visibile dalla strada.

3. I proprietari devono mantenere le condotte delle acque meteoriche in buono stato di manutenzione, in modo da evitare l'irregolare caduta sul suolo pubblico dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che scolano dai tetti, devono essere convogliate, a mezzo di gronde e pluviali debitamente installati lungo i muri degli edifici, sino al suolo ed essere opportunamente incanalate, qualora esistente, nella fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere tempestivamente riparati a cura del proprietario.
5. I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici, hanno l'obbligo di provvedere alla periodica pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e corsi d'acqua, posti nel centro urbano, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere.
8. Le violazioni di cui ai commi 1. 3. 4. 5. 6. e 7. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9. La violazione di cui al comma 2. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

#### **Art. 17 – Operazione di svuotatura e spurgo dei pozzi neri.**

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche, devono essere effettuate esclusivamente da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti speciali, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquami, limitando il più possibile le esalazioni di miasmi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta € 100,00.

#### **Art. 18 – Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano.**

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sull'arredo urbano, è vietato:
  - a) disegnare ovvero incidere sui muri esterni degli edifici, sulle porte e sugli infissi, scritti, segni, apporre adesivi o figure, come pure insudiciare, macchiare, scrivere o tingere i muri;
  - b) modificare, insudiciare o rendere illeggibili, anche parzialmente, le targhe con la denominazione delle vie o piazze, i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici stradali e le relative paline di sostegno, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c) spostare senza autorizzazione, le panchine dalla loro collocazione, le rastrelliere, i dissuasori di sosta, le fioriere ed ogni attrezzatura od elemento di arredo urbano in genere;
  - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o di sostegno della segnaletica stradale o sugli alberi, volantini, locandine o manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi casi di autorizzazione temporanea da parte dell'Autorità competente, in occasione di celebrazioni locali di festività civili o religiose.
2. Anche nei confronti degli edifici privati, si applicano i divieti di cui al c. 1. lett. a).
3. Le violazioni di cui al comma 1. lett. a), b) e c) e al c. 2. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a 500,00, pagamento in misura ridotta € 160,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4. Le violazioni di cui al c. 1. lett. d) comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

#### **Art. 19 – Nettezza del suolo e dell'abitato.**

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e

dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 24, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante ai portici, sui quali il locale prospetta.
3. I contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati agli esterni degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. Nello svolgimento delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. Le violazioni di cui ai commi 1., 2. e 4. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

#### **Art. 20 – Sgombero della neve.**

1. I proprietari, gli amministratori od i conduttori degli edifici a qualunque scopo destinati, durante od a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio, i tratti di marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminarne il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere affinché siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi, terrazzi o su altre sporgenze nonché, tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento, oltre il filo delle gronde, dei balconi, dei terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone o danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi ed è vietato ammassarla a ridosso di siepi o dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa sul suolo pubblico.
6. E' fatto inoltre obbligo ai soggetti di cui al comma 1. di segnalare tempestivamente al proprio Comune, qualsiasi situazione di pericolo che si sia verificata, provvedendo nel frattempo alla posa di idonea segnaletica temporanea.
7. Le violazioni di cui ai commi 1. 2. e 6. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Le violazioni di cui ai commi 3. 4. e 5. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 21 – Cautele in casi di pioggia o neve.**

1. Fatti salvi gli obblighi prescritti dal vigente Codice della Strada, i conducenti di veicoli a motore debbono, in caso di precipitazioni meteorologiche, ridurre la velocità in presenza di pedoni circolanti sulla strada o sui marciapiedi adiacenti, ed adottare tutte le cautele di guida idonee al fine di evitare di provocare l'inzaccheramento dei medesimi.
2. La violazione di cui al presente articolo, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

#### **Art. 22 – Rami e siepi.**

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private, devono essere potati, a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o di intralcio alla circolazione.
2. I rami o comunque i residui delle potature, devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

3. Fatte salve le disposizioni di cui al vigente Codice della Strada, i proprietari od i conduttori dei giardini privati, debbono adottare le cautele necessarie ad evitare che le foglie, i fiori od i frutti delle rispettive piantagioni, cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio, costituendo fonte di pericolo per i pedoni o comunque, ostacolo per la circolazione pedonale.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
5. Il Sindaco, con propria Ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Locale o di altri organi di Polizia, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.

#### **Art. 23 – Pulizia fossati.**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli lo scorrimento delle acque o la visibilità e la percorribilità delle strade, devono mantenere in condizione di funzionalità ed efficienza:
  - Le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
  - Le sponde dei fossati adiacenti alle strade comunali o asservite ad uso pubblico e le aree pubbliche e private;
  - I canali di scolo e di irrigazione privati.
2. Le violazioni di cui al comma precedente, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta di € 160,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 24 – Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.**

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione dei contenitori portarifiuti previste per i pubblici esercizi, i titolari ed i gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti perfettamente pulita.
2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo per il trasgressore della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 25 – Divieto di affiggere manifesti, locandine e simili sui fabbricati.**

1. Fatte salve le disposizioni in materia di pubbliche affissioni e del regolamento in uso al gestore del servizio pubblico, sulle facciate dei fabbricati prospettanti la pubblica via, è vietato affiggere manifesti, locandine e simili.
2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo per il trasgressore della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 26 – Esposizione di panni e tappeti su aree pubbliche.**

1. E' vietato scuotere tappeti, panni e simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, qualora creino disturbo o potenziale pericolo al transito.
2. Le violazioni di cui al comma precedente, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

## **Titolo IV – Norme di tutela ambientale**

### **Art. 27 – Ripari a pozzi, cisterne e simili.**

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruite od esistenti su spazi pubblici od aree private, fatte salve le norme regionali o statali in materia, devono avere le bocche munite di sportello calpestabile, ordinariamente chiuso con serratura o lucchetto, allo scopo di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. Le violazioni di cui al comma precedente, semprechè il fatto non costituisca reato e fatte salve specifiche disposizioni di legge, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza per essi previsti.

### **Art. 28 – Oggetti mobili.**

1. Gli oggetti mobili quali vasi, gabbie ecc. collocati su davanzali, balconi o su qualunque altra sporgenza degli edifici prospicienti area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da impedirne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni, deve avvenire senza arrecare danno, creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. La violazione di cui al c. 1. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, fatte salve specifiche normative di settore.
4. La violazione di cui al c. 2. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente comma.

### **Art. 29 – Operazioni di verniciatura e simili.**

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni al fine di evitare danni di qualsiasi natura ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo o sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumento e/o modalità (teli di protezione sull'impalcatura, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare a ridosso delle strade o di altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente comma.
5. Le violazioni di cui ai commi 2. e 3. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e la cessazione dell'azione e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente comma.

### **Art. 31 – Depositi esterni di materiali.**

1. Fatte salve specifiche normative di settore, allo scopo di contenere la proliferazione delle zanzare, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, privi di adeguata copertura, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. Per ragioni di salubrità pubblica e per contenere il proliferare di zanzare ed altri insetti nocivi, è vietato mantenere contenitori di ogni forma, natura e dimensione, privi di copertura ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta per qualsiasi finalità.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle disposizioni contenute nel presente articolo.



## **Titolo V – Tutela del verde pubblico.**

### **Art. 32 – Tutela degli alberi.**

1. E' vietato incidere, manomettere od imbrattare la corteccia degli alberi.
2. E' altresì vietato, senza la preventiva autorizzazione del competente Settore Comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi, manifesti, avvisi e simili.
3. E' vietato arrampicarsi sugli alberi o reciderne i rami.
4. Le violazioni di cui ai precedenti commi, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 33 – Divieto di circolazione e sosta con veicoli a motore, sulle aree verdi.**

1. Sulle aree verdi pubbliche, fatte salve specifiche normative di settore, sono vietate la circolazione e la sosta di ogni tipo di veicolo a motore.
2. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area, soltanto con parte della carrozzeria.
3. Chiunque circola o lascia in sosta veicoli sulle aree verdi pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00.

### **Art. 34 – Corretto uso delle panchine pubbliche.**

1. Le panchine pubbliche devono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali od appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile. E' altresì vietato depositare sulle panchine o lasciarvi cadere sostanze o prodotti che possano inavvertitamente imbrattare le persone.
2. E' vietato sdraiarsi sulle panchine.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo, è punito con una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente il comportamento contrario a quanto previsto nel presente articolo.

## **Titolo VI - Prevenzione dei fenomeni di inquinamento ambientale.**

### **Art. 35 – Divieto di sosta con motore acceso.**

1. I conducenti di veicoli a motore, debbono spegnere il motore durante la sosta ed in caso di arresto del veicolo ai passaggi a livello chiusi. Debbono altresì spegnere il motore in ogni altra situazione comportante l'arresto del veicolo per una durata superiore a 1 minuto (cortei funebri, processioni, sfilate, incidenti stradali, ecc.). E' fatta eccezione per i casi in cui l'interruzione della marcia sia prescritta dalla segnaletica luminosa o dalla segnalazione degli agenti preposti alla regolamentazione del traffico.
2. I conducenti dei veicoli a motore che violano gli obblighi di cui al precedente comma, sono puniti con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 ed allo spegnimento del motore.

## **Titolo VII Disposizioni a tutela della quiete pubblica e privata.**

### **Art. 36 – Utilizzo di strumenti musicali.**

1. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di apparati per la riproduzione sonora ed altri simili strumenti od apparecchi, dalle ore 24 alle ore 7 e dalle ore 13 alle ore 15, salvo il caso in cui non arrechino disturbo o sia stata rilasciata espressa autorizzazione temporanea in deroga da parte dell'Autorità Comunale.

2. Dalle ore 24 alle ore 7 e dalle ore 13 alle ore 15 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare salvo il caso in cui non arrechino disturbo o sia stata rilasciata espressa autorizzazione temporanea in deroga da parte dell'Autorità Comunale.
3. Fatte salve le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada, nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata, non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi, tale da provocare disturbo.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 ed il/i trasgressore/i è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore o le attività non consentite.

#### **Art. 37 – Uso dei dispositivi antifurto acustici.**

1. Fatta salva la normativa regionale e statale in materia, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiori a quindici minuti complessivi.
2. I proprietari degli impianti predetti devono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione anche remota, dell'impianto, in caso di necessità.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento che creano disagio e disturbo alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un eventuale disattivazione. Tutte le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione, sono poste a carico del trasgressore.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

#### **Art. 38 – Pubblicità sonora.**

1. Fatta salva la normativa regionale e statale in materia o dei vigenti Regolamenti Comunali, la pubblicità fonica è vietata all'interno dei centri abitati dalle ore 19,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
2. La predetta pubblicità è vietata nelle vicinanze di scuole, durante l'attività didattica e delle case di riposo per anziani.
3. Essa è altresì vietata la domenica e gli altri giorni festivi e nei pressi delle chiese durante le funzioni religiose.
4. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare dell'autorizzazione, deve altresì provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di Polizia Locale.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la pubblicità fonica.

#### **Art. 40 – Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi.**

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti tali da cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
2. Il Sindaco con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici, qualora gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o da altri organi di polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.
3. Chiunque all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro o la pubblica decenza, sempreché il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione

amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

## **Titolo VIII - Animali**

### **Art. 41 – Animali di affezione.**

1. I proprietari o i possessori di animali di affezione, devono vigilare affinché questi non rechino evidente disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Fatta salve la normativa statale e regionale in materia, la violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo per il proprietario o possessore dell'animale di adottare provvedimenti idonei a far cessare il disturbo, nel rispetto dei diritti dell'animale.

### **Art. 42 – Benessere degli animali.**

1. I proprietari o i possessori di animali, devono garantire condizioni igienico sanitarie del luogo in cui essi vivono e fornire adeguata alimentazione nelle forme e nei tempi previsti per ogni singola specie animale.
2. La violazione di cui al comma precedente, comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e la segnalazione nelle forme previste all'Autorità competente in materia. Il trasgressore è tenuto immediatamente al rispetto delle disposizioni contenute nel comma precedente

### **Art. 43 – Ripari ed abbandono temporaneo di animali.**

1. I proprietari o i possessori di cani o di altri animali custoditi all'aperto, debbono fornire adeguati ripari a tutela dei medesimi.
2. I conducenti ed i proprietari di veicoli a motore debbono, in caso di breve allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.
3. Le violazioni di cui ai commi 1. e 2. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e la segnalazione nelle forme previste all'Autorità competente in materia. Il trasgressore è tenuto immediatamente al rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti.

### **Art. 44 – Lunghezza delle catene.**

1. Ai cani tenuti alla catena, deve essere garantita libertà di movimento, fermo restando l'adozione di cautele a tutela dell'incolumità delle persone. A tal fine, le catene debbono essere di lunghezza adeguata e non inferiore a mt. 5,00 misurati con la catena posta a terra. Inoltre, la catena deve essere liberamente scorrevole su di un cavo. Sono fatte salve tutte le diverse disposizioni di legge vigenti in materia.
2. I proprietari o possessori di cani che li trattengono con catene inadeguate o di lunghezza inferiore a mt. 5,00, sono puniti, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e la segnalazione nelle forme previste, all'Autorità competente in materia. Il trasgressore è tenuto immediatamente al rispetto delle disposizioni contenute nel precedente comma.

### **Art. 45 – Custodia e tutela degli animali.**

1. Ai proprietari o possessori di animali, è vietato:
  - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino portici, marciapiedi o altri spazi pubblici, ivi comprese le aree verdi ed i giardini pubblici. In caso si verificasse l'insudiciamento, i proprietari o chiunque li avesse in custodia, deve provvedere alla immediata pulizia del suolo;
  - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili, creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1.;

- d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie, da cortile e/o da stalla, sugli spazi pubblici.
2. I volontari ed i cittadini che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
  3. Con apposita Ordinanza del Sindaco, saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e dei comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
  4. La violazione di cui al c. 1. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 46 – Proprietari dei cani.**

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, fatte salve le disposizioni contenute nelle Leggi speciali, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani dichiarati "morsicatori" e segnalati del Servizio Veterinario dell'Autorità Sanitaria competente, idonea museruola.
2. Potranno essere lasciati circolare senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria e per l'addestramento.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere tenuti in condizione tali da non poter incutere timore o spavento a chi transita sulla pubblica via.
4. Nelle proprietà in cui sono custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili, collocati al limite esterno della proprietà.
5. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali mediante microchips, entro 60 gg. dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
6. I proprietari dei cani, entro i successivi 7 giorni dall'identificazione mediante microchips, sono obbligati ad iscrivere i propri animali all'Anagrafe Canina del Comune di residenza.
7. In caso di smarrimento del cane, deve esserne denunciata la scomparsa entro 3 giorni al Servizio Polizia Locale preso il Comune di residenza.
8. In caso di decesso di animali da compagnia, è consentito, in alternativa all'incenerimento nelle apposite strutture, il sotterramento in terreni di privati cittadini solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva od infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali. La comunicazione di decesso per gli animali dotati di microchips, va inoltrata entro 7 giorni all'Anagrafe Canina del Comune di residenza.
9. Le violazioni di cui ai commi 1., 2., 3. e 4. comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.
10. Le violazioni di cui ai c. 5. e 6. comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00.

#### **Art. 47 – Zone interdette ai cani.**

1. E' vietato condurre cani od altra specie animale nelle aree pubbliche appositamente attrezzate e delimitate per il gioco dei bambini, all'interno delle aree dove sorgono edifici scolastici o case di riposo ed all'interno dei cimiteri salvo speciali e temporanee deroghe rilasciata dall'Autorità Comunale. E' fatta salva la potestà dell'Amministrazione Comunale di individuare con ordinanza motivata, ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto.
2. Chiunque viola il precedente comma, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

#### **Art. 48 – Detenzione di animali per autoconsumo nei centri abitati.**

1. Nei centri abitati, tenuto conto della tradizione contadina territoriale, è ammessa la detenzione di animali per autoconsumo se non recano evidente disturbo al vicinato ed a condizione che vengano allevati e custoditi secondo le norme igienico-sanitarie dei regolamenti vigenti.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatte salve specifiche disposizioni di legge, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 e l'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi.

## **Titolo IX – Varie**

### **Art. 49 – Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.**

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico od umanitario, effettuata su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da parte dell'Autorità Comunale. A tal fine deve essere preventivamente presentata richiesta scritta al Comune presso il quale si intende svolgere la raccolta dei materiali.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti od Associazioni riconosciute con decreto di Organi Statali, o appartenenti all'Associazionismo e Volontariato o Onlus. Qualora la raccolta sia affidata ad Enti od Associazioni di cui sopra, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione od Ente.
3. Chi effettua la raccolta, deve essere munito di tessera di riconoscimento appuntata sull'abito in modo visibile e firmata dal presidente dell'Associazione od Ente.
4. La violazione di cui al comma 1. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. La violazione di cui al c. 3. comporta una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

### **Art. 50 – Accattonaggio.**

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine nelle aree e spazi pubblici, per qualsiasi finalità, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Le raccolte devono essere svolte senza creare disturbo alle persone con petulanza od eccessiva insistenza.
3. Le violazioni di cui al presente articolo, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività illecita..

### **Art. 51 – Divieto di soddisfare ai bisogni corporali fuori dai luoghi deputati.**

1. E' vietato soddisfare ai bisogni corporali fuori dai luoghi appositamente destinati.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta di € 50,00.

### **Art. 52 – Divieto di campeggio libero.**

1. In tutto il territorio comunale compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata qualsiasi specie di campeggio ed attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, sia in transito che in sosta, di effettuare lo scarico di dette acque, fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. Con apposito provvedimento, possono essere attivate aree di campeggio per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.
3. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato, è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 400,00, pagamento in misura ridotta di € 100,00.

### **Art. 53 – Contrassegni del Comune e dell'Unione Collinare.**

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali od imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.
2. Identici divieti sono stabiliti a tutela dell'Unione Collinare del Monferrato.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, comportano una sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta di € 160,00 e l'obbligo della rimozione della denominazione od il logo impropriamente utilizzato.

#### **Art. 54 – Servizi su richiesta di privati.**

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, individua tariffe da corrispondersi, per i servizi richiesti e rivolti all'esclusivo interesse dei privati.
2. Si considerano svolti nell'esclusivo interesse dei privati, i seguenti servizi:
  - a) scorta a veicoli o trasporti eccezionali;
  - b) sopralluoghi rivolti al successivo rilascio di concessioni od autorizzazioni previste dal vigente Codice della Strada o da norme edilizie;
  - c) manifestazioni organizzate da privati per le quali non sia stato concesso il patrocinio di enti pubblici o non ricadenti sotto l'aspetto dell'interesse pubblico.

### **Titolo X – Sanzioni**

#### **Art. 55 – Sanzioni amministrative.**

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, comporta, ai sensi della L. 24.11.81 n°689 e successive m. e i. l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento, dalla data di notificazione.
4. Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3. si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

#### **Art. 56 – Recidiva.**

Qualora la stessa violazione venga commessa per la terza volta, nell'arco di 24 mesi, dallo stesso soggetto autore, l'importo previsto dalla sanzione pecuniaria viene raddoppiato.

#### **Art. 57 – Ricorsi.**

Ai sensi della L. 689/81 e s.m.i., al trasgressore è consentito proporre ricorso amministrativo nei confronti delle predette sanzioni, al Presidente dell'Unione Collinare del Monferrato, entro il termine di gg. 30 dalla data di contestazione o notificazione dell'illecito.

### **Titolo XI – Disposizioni transitorie e finali.**

#### **Art. 58 – Abrogazione di norme.**

Si intendono abrogate le disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali precedentemente emanati ed incompatibili con quelle del presente Regolamento.

#### **Art. 59 – Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Collinare del Monferrato, **entra in vigore e diventa efficace su tutto il territorio dell'Unione a far data dal 01.01.2012.**

---

Testo definito in data 4 maggio 2011 dal Gruppo di Lavoro Intercomunale appositamente costituito, composto dal Presidente dell'Unione Collinare del Monferrato dr. Silvio Cosseta, Sindaco di Cellamonte

|                        |                        |                                                   |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| dal rappresentante del | Comune di Cellamonte:  | Ass. Piero Bo,                                    |
| "                      | "                      | "                                                 |
| "                      | Comune di Olivola:     | Ass. Carlo Ceresa                                 |
| "                      | "                      | "                                                 |
| "                      | Comune di Ozzano:      | Sindaco Davide Fabbri,                            |
| "                      | "                      | "                                                 |
| "                      | Comune di Rosignano:   | Sindaco Graziella Micco e Ass. Giorgio Rosso,     |
| "                      | "                      | "                                                 |
| "                      | Comune di Sala:        | Sindaco Claudio Saletta,                          |
| "                      | "                      | "                                                 |
| "                      | Comune di San Giorgio: | Sindaco Teresa Zaccone e Ass. Gabriele Righetto,  |
| "                      | "                      | "                                                 |
| "                      | Comune di Terruggia:   | Sindaco Giovanni Bellistri e Ass. Sergio Luparia, |
| "                      | "                      | "                                                 |
| "                      | Comune di Treville:    | Sindaco Piero Coppo                               |

Aspetti tecnici: Resp. Polizia Locale dell'Unione Collinare, Vice Comm. Gianni Villani

Aspetti giuridico-amministrativi: Segretario dell'Unione Collinare dr.ssa Laura Scagliotti

Coordinamento ed organizzazione: Ass. Giorgio Rosso.

---\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$---

## **Unione Collinare del Monferrato**

Sede: Via S.ta Maria, 1 15039 Ozzano Monferrato tel. 0142 487493

e-mail: segreteria@unionecollinaredelmonferrato.al.it